

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 16/06/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di essere titolare di 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P", n. xxx.033, emesso il 03/07/1986, di importo pari a L. 2.000.000.

Ha inoltre riferito di aver liquidato detto titolo in data 25.01.2019, ricevendo dall'intermediario resistente una somma complessiva inferiore a quella asseritamente dovuta. A tal proposito ha osservato che i timbri modificativi dei tassi di rendimento presenti sui buoni nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto testualmente previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF. Conseguentemente, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo ancora dovuto per complessivi € 14.358,21.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente non ha contestato la titolarità in capo a parte ricorrente del suddetto buono postale, sottoscritto il 3 luglio 1986, affermando, in via preliminare, che il ricorso in oggetto risulta inammissibile in quanto riguardante fatti relativi a un ambito estraneo alla competenza per materia dell'ABF; ha inoltre eccepito l'incompetenza dell'ABF *ratione temporis* in quanto il ricorso riguarda fatti antecedenti al 1° gennaio 2009. Nel merito, l'intermediario ha sottolineato che il ricorso è da considerarsi infondato in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla



parte posteriore recante la misura dei “nuovi tassi”, ovverosia dei tassi della nuova serie Q; ha conseguentemente osservato che, ai sensi dell’art. 5 del DM 13/06/1986, con l’apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie “P” sono giuridicamente “a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria Q”, quindi, anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal citato decreto per detta serie; ha dunque concluso ritenendo corretta l’offerta al ricorrente di quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del suddetto provvedimento ministeriale ed indicato nelle tabelle ad esso allegate.

L’intermediario ha pertanto richiesto, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, nel merito, che sia rigettato in quanto infondato.

Il ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica insistendo per l’accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

1) Nel caso di specie devono prima di tutto essere respinte le eccezioni di incompetenza formulate dall’intermediario.

Quanto alla competenza *ratione temporis*, il Collegio di Coordinamento ha fugato ogni dubbio, affermando che “*entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell’ABF*” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673 del 2013).

Quanto invece alla competenza *ratione materiae*, l’intermediario tenta di sostenere che i buoni postali fruttiferi sarebbero “*prodotti finanziari*” in senso stretto e risulterebbero pertanto esclusi dalla competenza dell’ABF. Anche su questo punto, tuttavia, la medesima decisione del Collegio di Coordinamento sopra richiamata ha messo un punto fermo, così precisando: “*E’ vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione*



non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento” (nuovamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673 del 2013).

2) Nel merito, la parte ricorrente risulta titolare di un buono fruttifero postale della serie “Q/P”, emesso il 3 luglio 1986, prodotto in atti in copia fronte/retro. Entrambe le parti concordano sulla serie di appartenenza del titolo, emesso su modulo cartaceo con la precedente stampigliatura della serie “O”, recante sul fronte i timbri e i segni di una doppia variazione di serie, da “O” a “P/O” e infine alla serie “Q/P”, conformemente a quanto previsto dal D.M. 13/06/1986. A fronte di ciò il ricorrente richiede la corresponsione degli interessi dal 21° al 30° anno, osservando che il timbro apposto sul retro del documento non specifica i rendimenti successivi al 20° anno.

Il ricorso è, in questo senso, fondato.

Va infatti ricordato, per un generale inquadramento della questione, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell’astrattezza, dell’incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: *“I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell’art. 173 t.u. cit., come modificato dall’art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)”*].

Se dunque – come riconosciuto in molte occasioni dai Collegi ABF (si rinvia soprattutto alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13) – la natura stessa di documenti di legittimazione attribuibile ai buoni postali ne consente, ove ne ricorrano i presupposti, la eterointegrazione da parte di successivi interventi normativi (come avvenuto col D.M. 13/06/1986), è altrettanto vero che proprio tale riconosciuta qualifica ne conferma, in ultima istanza, l’indubbia natura contrattuale, così lasciando, nel contempo, pieno spazio al libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti.

Tali considerazioni assumono rilevanza nel caso che qui ci occupa, dovendosi decidere in merito ad un buono fruttifero postale della serie “Q/P”, emesso il 3 luglio 1986, cioè *dopo* l’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr., ad esempio, la decisione di questo Collegio di Torino, n. 4868/2017, oltre che quella del Collegio di Coordinamento n. 5676/13), il Collegio ritiene di dover seguire l’orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l’affidamento del cliente nell’interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che *“(…) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono”*. Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: *“La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata».

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro del buono, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno e pur a fronte di una durata trentennale dello stesso. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione debba avvenire sulla base di quanto originariamente e testualmente riportato sul retro del titolo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA